COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino
Servizio Tecnico
[☎ 011/811.72.20 - 011/811.72.56]
✉ protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

ORDINANZA N. 13 DEL 10/05/2025

OGGETTO: COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA "GRANFONDO INTERNAZIONALE BRIKO TORINO" DEL GIORNO 11/05/2025 AUTORIZZATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN DATA 09/05/2025. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE URBANE (INTERNO DEL CENTRO ABITATO) COME DA DISPOSIZIONE PREFETTIZIA FASC. N. 9661/2025/W.A. – AREA III DEL 09/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti in relazione alla competizione sportiva su strada in oggetto del giorno 11/05/2025:
- l'autorizzazione della Città Metropolitana di Torino allo svolgimento della medesima competizione, pervenuta in data 09/05/2024 con prot. n. 6214, il cui percorso interessa anche il territorio comunale;
- il Decreto Prefettizio Fasc. n. 9661 /2025/W.A. - Area III del 09/05/2025 con il quale è stata ordinata la sospensione temporanea della circolazione stradale nei tratti esterni al centro abitato ed è stata demandata ai Comuni l'assunzione di analogo provvedimento nelle strade urbane di competenza (interno centro abitato);
- il D.lgs 285/92;
- il D.P.R. 495/92;
- l'art. 11 del D.P.R. 503/1996;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento dei Servizi;
- la classificazione della rete viaria del territorio;
- la delimitazione del centro abitato;
- la Legge 241/90;
- il D.lgs 267/00;
- il Regolamento comunale dei controlli interni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che:
- la competizione sportiva è organizzata dal Gruppo Sportivo Alpi Sondrio, con sede in Via Roma n. 34 a Caiolo (SO);
- le strade urbane del territorio per le quali occorre sospendere temporaneamente la circolazione veicolare e la sosta per la competizione sportiva, inclusi i veicoli di cui all'art. 11 del D.P.R. 503/96, sono le seguenti: Via Tepice (SP n. 115) dal civico 114 al civico 140, Via Valle Gola, Via Galliera da Via Valle Gola a Via Nielli, Via Nielli, Via Maria Cristina da Via Roma a Via Camandona, Via Camandona da Via Maria Cristina a Via Superga e Via Superga da Via Camandona a Via dei Colli;
- la sospensione della circolazione è stata autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, a decorrere dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "I*nizio gara ciclistica*" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "*Fine gara ciclistica*" entro il tempo massimo di 30 minuti;
- il passaggio del primo corrente sul territorio (Tetti Vasco) desunto dalla tabella di marcia della competizione avverrà alle ore 11:17;

- per garantire l’accesso dei fedeli alla funzione religiosa della Parrocchia S.S. Annunziata delle ore 11,30 occorre istituire contestualmente il doppio senso di marcia in Via Martini, dalle ore 10,30 fino alla ore 12,30;

ORDINA

ai sensi degli artt. 5, 6 e 9, comma 7 bis, del D.gs 285/92

il giorno 11 maggio 2025

1)
la temporanea sospensione della circolazione stradale e della sosta, per il tempo necessario al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, *a decorrere dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "Inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "Fine gara ciclistica", entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti*, nelle seguenti strade urbane: Via Tepice (SP n. 115) dal civico 114 al civico 140, Via Valle Gola, Via Galliera da Via Valle Gola a Via Nielli, Via Nielli, Via Maria Cristina da Via Roma a Via Camandona, Via Camandona da Via Maria Cristina a Via Superga e Via Superga da Via Camandona a Via dei Colli.

L’Organizzatore della competizione dovrà disporre tutte le precauzioni necessarie alla pubblica incolumità e, ove necessario, sospendere la gara al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza. Dovrà, altresì:

- provvedere alle occorrenti segnalazioni ed alle conseguenti deviazioni, avendo cura di pubblicizzare preventivamente i tratti stradali chiusi al traffico e le direttrici alternative;

- osservare le prescrizioni riportate nell’autorizzazione della Città Metropolitana di Torino di cui in premessa (art. 9 D.lgs 285/92).

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito e la sosta di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nei tratti interessati dalla chiusura;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nei tratti stradali interessati dalla chiusura;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o che si immettono sui tratti stradali interessati dalla chiusura, di arrestarsi prima di impegnare dette arterie, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell' organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Il presente provvedimento è anche esteso ai veicoli di cui all’art. 11 del D.P.R. 503/96;

2)
l’istituzione in Via Martini, dalle ore 10,30 alle ore 12,30:

- del doppio senso di circolazione;
- del limite di velocità di 30 Km/h;
- del divieto di sorpasso;
- del divieto di sosta, con rimozione forzata, al di fuori degli stalli previsti;

All’apposizione della segnaletica provvederà il Comune di Pino Torinese.

DEMANDA

al Personale del Corpo di Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine ed all’Organizzatore di far osservare il presente provvedimento. I trasgressori dovranno essere sanzionati ai sensi di legge;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento che ha interesse può proporre ricorso al Tar Piemonte nel termine di 60 giorni;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/92 chi ha interesse può proporre, entro 60 giorni, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/92;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- la notifica del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata (art. 48 del D.lgs 82/2005) all'Organizzatore Gruppo Sportivo Alpi Sondrio, con sede in Via Roma n. 34 a Caiolo (SO) – PEC gsalpi@rspec.it;
- la trasmissione per conoscenza del presente provvedimento:
    - alla Prefettura di Torino – PEC protocollo.prefto@pec.interno.it;
    - alla Stazione Carabinieri – Via Chieri n. 3 – Pino Torinese – PEC: tto29421@pec.carabinieri.it;
    - al Comando di Polizia Locale – sede – PEC: cpm@cert.comune.pinotorinese.to.it;
    - al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Torino – C.so Regina Margherita n. 330 – Torino – PEC: com.torino@cert.vigilfuoco.it;
    - alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Chieri – Str. San Silvestro n. 14 – Chieri - PEC: cl.chieri@cert.cri.it;

ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni.

Pino Torinese, 10/05/2025

(firmato digitalmente)
DELLACASA Fabrizio